



# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 13/12/2017

**Oggetto:** ESONERO COSAP ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTA Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale sulle proposte di deliberazione iscritte ai punti 2,3,4,5,6,7,8,9,11 e 12 già illustrate dagli Assessori competenti (si rinvia al precedente atto deliberativo).

Segue la discussione alla quale partecipano il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, e che sarà oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all'originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Segue la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Fulvio Molinengo Capogruppo di Borgo 3.0, sulla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e suoi allegati art. 162 D.Lgs. 267/2000, che sarà oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all'originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente mette ai voti, distintamente una ad una le proposte di deliberazione rubricate ai punti 2,3,4,5,6,7,8,9,11 e 12 dell'ordine del giorno, iniziando dalla sottostante.

Visto l'art. 1, comma quarto, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale stabiliva che i Comuni potevano deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, cioè gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

- visto che con l'art. 52 del D.lgs. 15.12.97 n. 446 venne attribuita ai Comuni ed alle Province la potestà regolamentare generale delle proprie entrate anche tributarie;

- ai sensi dell'art. 63 del citato D.Lgs. 446/97 è stata attribuita ai Comuni la facoltà di prevedere, con regolamento, che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, venga assoggettata al pagamento di un canone in base a tariffa;

- con deliberazione n.52 adottata dal Consiglio Comunale in data 30.9.98 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico;

- visto che l'Amministrazione Comunale intende continuare ad uniformarsi all'indirizzo del legislatore, volto alla conservazione del patrimonio immobiliare esistente, accordando quindi l'esenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

## **PROPONE**

1) di esonerare, per l'anno 2018, dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le motivazioni in premessa indicate che qui vengono integralmente richiamate.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore e convenuto con le motivazioni addotte;

Visto il D.Lgs. 446/97;

Vista la Legge 449/97;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti il parere favorevolmente espresso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e da parte del responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Di approvare la parte motiva nonché la proposta in essa contenuta da ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16



**COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO**  
 Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 N. 59 del 13/12/2017**

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTA Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggettosopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

**VISTO** il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti **IMU – TASI – TARI**, approvato con deliberazione pari organo n. 22 del 24/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Visto**, l'art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

***VISTO** in particolare il comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....”*

Considerato che la Legge n. 147 del 27/12/2013, all'art.1 comma 651, definisce le modalità di determinazione delle tariffe rimandando ai criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*.

**RICHIAMATO** l'art. 3 del DPR,158/99 “determinazione della tariffa”:

*1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.*

*2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.*

**Visto** in particolare l'art. 31 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento , secondo i parametri e gli elementi di cui al suddetto art. 8;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c.16 della L. 388/2000 e dell'art.1 comma 169 della L. 296/2006 il presente provvedimento, avente natura tributaria e prodromica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, con decorrenza 1° gennaio 2018;

Considerato che la norma istitutiva della Tari prevede il criterio della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana così come indicati nel piano finanziario;

Visto il piano finanziario relativo alla determinazione dei costi del servizio allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto dall'ufficio Finanziario del comune di Borgo San Dalmazzo sulla base di dati presunti, stimati con riferimento al piano redatto dal gestore per il l'anno precedente;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del Servizio interessato (per quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Ragioniere comunale (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n. 16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 11, e contrari 5,

### D e l i b e r a

- di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 il piano finanziario dei costi relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana per l'anno 2018 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- di dare atto che il Piano finanziario di cui al punto precedente, costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI anno 2018 di cui alla Legge 147/2013;

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16

## SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

## RISORSE

1021 ruolo principale tari	1751663,62
1021 cassonetti verde	43500,00
1021 tari giornaliera	4000,00
2003 tari scuole da stato al netto Provincia	6000,00
3136 rimborso costi/ricavi raccolta differenziata ANNO 2016 ACCERTATO MESE DI SETT. 2017	50000,00
3125 dividendi da ACSR a/a vincolato a copertura minori entrate	
TOTALE ENTRATE	1855163,62

## SPESA

## INTERV.

		2018,00
vari	stipendi al personale:	
	FANTINO Marinella 50%	25434,73
	MARCIALIS Sonia 5%	1610,96
	DANIELE Bruna 70%	20792,93
	GIRAUDO VITTORINA 50%	13504,80
	LINGERO Ezio 5%	2727,15
	GIRAUDO Livio 30%	10547,30
360/4	redazione piano finanziario tares	
360/4	stampa e spedizione stampati	19800,00
800/6	gestione software	1000,00
350/8	quota 50% spese ufficio	430,00
360/2	quota 50% pulizia locali	629,00
360/14	quota 50% consumi gas metano	1500,00
140/24	quota 5% energia elettrica uff.trib .	600,00
140/26	quota 5% spese telefoniche uff.trib .	285,00
410/2	rimborsi tassa ai contribuenti	2000,00
410/2	rimborso straordinario	
3550/2	canone raccolta rsu CEC	1286000,00
3540/2	cassonetti cestini sacchetti	
3540/2	sacchetti e altri materiali	15000,00
3550/2	smaltimento ACSR	380000,00
3550/2	rifiuti abbandonati - radiazione veicoli	2000,00
3550/3	gestione area ecologica ACSR	56000,00
3550/2	campagna informativa racc.organico	
3580/4	quote ammortamento mutui	
3550/3	enel area ecologica	
3550/88	acqua potabile area ecologica	
(/)	svalutazione crediti dubbia esigibilità	9163,59
	crediti inesigibili	6138,16
	crediti dubbia esazione	
	TOTALE COSTI	1855163,62

COSTO TOTALE SERVIZI	1755663,00	tari giornaliera riscossa con ruolo
CTR	-14078,68	
CTS	98029,29	
AC	99115,71	
CRD	488625,32	
CRT	161732,37	
CSL	204737,97	
CGG	606044,80	
CARC	55536,50	
CCD	1121,81	
AMM	54797,90	
ACC	0,00	
R	0,00	
INV	0,00	
$\Sigma TF = CSL + CARC + CC$	1021354,69	
$\Sigma TV = CRT + CTS + CRI$	734308,31	
	43500,00	
	50000,00	
	6000,00	
totale entrate a copei	1855163,00	







# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 del 13/12/2017

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTA Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Considerato che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la IUC nel territorio di questo Comune;

### Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, art.1 comma 651, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con precedente deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017;

- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato A**), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto della Legge n. 147 del 27/12/2013

### Dato atto che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte generale che per la parte del servizio relativo all'area mercatale;

c) Ai sensi dell'art. 4 c.2 D.P.R. n. 158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche i costi sono stati imputati come segue:

**COSTI FISSI:** suddivisi con riferimento alle superfici occupate dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche

**COSTI VARIABILI:** suddivisi con riferimento alla potenzialità di produzione di rifiuti. Le quantità di rifiuto prodotte sono state determinate partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD è stata determinata la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde ammontante ad €39.988,43 sarà coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta;

### **Considerato inoltre che:**

ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

**Richiamato inoltre** l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: «*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)*».

**RITENUTO**, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*».

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **VISTI:**

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 e le integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato Salva Roma;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2013. n. 35 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013);
- il Regolamento comunale che istituisce e disciplina il la IUC al Titolo III “disciplina della TARI”;
- lo Statuto comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n. 16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 11, e contrari 5,

### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario (**Allegato A**) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, con il relativo **Allegato B** formante parte integrante e sostanziale del presente atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 e di seguito elencati:
3. Di determinare per l'anno 2018 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti nella misura risultante dall'allegato (**Allegato C**) quadro riepilogativo delle tariffe.
4. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente al tributo TARI.
5. Di dare atto che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde di € 39.988,49 sarà coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio come stabilito con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015.
7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

# ALLEGATO A

## PROSPETTO RIPARTIZIONE COSTI

<b>Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017</b>			
<b>IN EURO (I.V.A. inclusa)</b>			
<b>COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO</b>			
<b>COSTI</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>	<b>TOTALE</b>
Costi vari (sia fissi che variabili)			<b>0,00</b>
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	202.710,86		<b>202.710,86</b>
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	55.502,06		<b>55.502,06</b>
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	603.530,29		<b>603.530,29</b>
CCD – Costi comuni diversi	-5.000,00		<b>-5.000,00</b>
AC – Altri costi operativi di gestione	98.134,37		<b>98.134,37</b>
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	54.797,90		<b>54.797,90</b>
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		160.131,06	<b>160.131,06</b>
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		97.058,71	<b>97.058,71</b>
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		483.787,45	<b>483.787,45</b>
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		-16.085,67	<b>-16.085,67</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>1.009.675,48</b>	<b>724.891,55</b>	<b>1.734.567,03</b>
	<b>58,21%</b>	<b>41,79%</b>	<b>100,00%</b>

## ALLEGATO B

Proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017.

Per la determinazione delle tariffe, si è tenuto conto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde ammontante ad €39.988,49 arrotondato in stima ad € 43.000,00 è coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta,

L'entrata teorica derivante dal ruolo sarà di complessivi € 1.823.567,03 di cui € 1.734.567,03 dalla generalità dell'utenza, € 43.000,00 circa dai titolari di cassonetto del verde, € 5.000,00 dalla tari giornaliera, € 6.000,00 dallo Stato per rimborso tari scuole ed € 35.000,00 come rimborso costi e ricavi raccolta differenziata.

Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it>).

I suddetti coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati discrezionalmente nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con l'obiettivo di minimizzare il differenziale impositivo fra le varie categorie di utenze, con particolare riguardo alle categorie di utenze incise da un alto livello di imposizione.

In particolare, per alcune categorie di utenze non domestiche è stato confermato il coefficiente tares anno 2013 utilizzato per da gestire l'impatto della nuova tariffa per quanto riguarda la differenza di tassazione tra TARSU e TARES e la difficoltosa congiuntura economica che fa obbiettivamente ritenere una notevole abbassamento del livello di produzioni dei rifiuti.

Inoltre per l'anno 2014 il regolamento IUC, con l'introduzione del comma 5 dell'art. 37 ..*“Nelle attività con indice di produzione di rifiuti KD superiore a 30 kg/m2 annui , alla classificazione unica prevista dal comma 4 del medesimo articolo è stato disposto che le superfici destinate a locale di deposito, caratterizzate da minore produzione di rifiuti saranno tassate separatamente in base all'apposita categoria 3 “magazzini senza vendita diretta”,...”* si è provveduto a calmierare gli eccessivi aumenti che la tariffazione TARES aveva generato per talune categorie.

Per quanto riguarda riduzioni ex art. da 41 a 45 del regolamento comunale che ai fini del bilancio non costituiscono voci di costo, sono state inserite nel piano finanziario, ai fini della redistribuzione dei costi sulla collettività, in misura stimata di € 40.000, ivi comprese le nuove riduzioni introdotte con la modifica all'art. 44 del regolamento IUC del 50% per inferiori prestazioni del servizio che saranno definite con atto della giunta.

Per l'applicazione dell'art. 32 comma 4 del regolamento IUC che stabilisce: E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, L. 27/12/2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10%;” come per lo scorso anno il dato è influenzato dal porta a porta e pertanto essendo la percentuale della differenziata in costante aumento è stato ritenuta equa la riduzione dei costi variabili riferiti alle utenze domestiche in misura media del 5 % determinando un minor costo a carico di tali utenze di € 18.955,83.

% COPERTURA 2017			100%
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	
PREVISIONE ENTRATA al netto del costo raccolta del verde di € 39.988,49			1.734.567,03
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			<b>40.000,00</b>
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			
ENTRATA TEORICA	1.032.959,11	741.607,92	1.774.567,03

UTENZE DOMESTICHE	731.335,05	343.535,26	1.074.870,31
% su totale di colonna	<b>70,80%</b>	46,32%	60,57%
% su totale utenze domestiche	68,04%	31,96%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	301.624,06	398.072,66	699.696,72
% su totale di colonna	29,20%	53,68%	39,43%
% su totale utenze non domestiche	43,11%	56,89%	100,00%

<b>QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015</b>		
	<b>Kg</b>	<b>%</b>
TOTALE R.S.U.	<b>6.482.000</b>	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	<b>0,00%</b>
A CARICO UTENZE	6.482.000	
UTENZE NON DOMESTICHE	3.482.851	53,73%
UTENZE DOMESTICHE	2.999.149	46,27%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		<b>1,05</b>

# ALLEGATO C

## QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFE

Comune di BORGIO SAN DALMAZZO

### UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	n	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona
			Nord	72,330746			
Famiglie di 1 componente	1.871	175.607,00	0,80	0,60	<b>0,706596</b>	23,10	<b>23,10</b>
Famiglie di 2 componenti	2.553	278.285,00	0,94	1,40	<b>0,830251</b>	53,91	<b>26,96</b>
Famiglie di 3 componenti	1.037	127.660,00	1,05	1,80	<b>0,927408</b>	69,31	<b>23,10</b>
Famiglie di 4 componenti	745	100.811,00	1,14	2,20	<b>1,006900</b>	84,72	<b>21,18</b>
Famiglie di 5 componenti	181	26.091,00	1,23	2,90	<b>1,086392</b>	111,67	<b>22,33</b>
Famiglie di 6 o più componenti	57	8.006,00	1,30	3,40	<b>1,148219</b>	130,93	<b>21,82</b>
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,94	1,40	<b>0,830251</b>	53,91	<b>26,96</b>
Superfici domestiche accessorie	4.949	168.085,00	0,80	0,00	<b>0,706596</b>	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>6.444</b>	<b>716.460,00</b>			<b>0,950961</b>	Media	<b>23,08</b>

## UTENZE NON DOMESTICHE

						QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
		n	m <sup>2</sup>	Nord	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	37	18.436,00	0,67	5,50	0,499943	0,660720	<b>1,160662</b>
2	Cinematografi e teatri	3	4.852,00	0,43	3,50	0,320859	0,420458	<b>0,741317</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	94	20.833,00	0,60	4,90	0,447710	0,588641	<b>1,036351</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	23	5.350,00	0,88	7,21	0,656641	0,866144	<b>1,522785</b>
5	Stabilimenti balneari	-	-	0,64	5,22	0,477557	0,627083	<b>1,104640</b>
6	Esposizioni, autosaloni	94	40.568,00	0,51	4,22	0,380553	0,506952	<b>0,887506</b>
7	Alberghi con ristorante	8	3.865,00	1,64	13,45	1,223740	1,615760	<b>2,839500</b>
8	Alberghi senza ristorante	4	241,00	1,08	8,88	0,805878	1,066762	<b>1,872640</b>
9	Case di cura e riposo	3	3.143,00	1,25	10,22	0,932729	1,227738	<b>2,160466</b>
10	Ospedali	3	315,00	1,29	10,55	0,962576	1,267381	<b>2,229957</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	181	11.255,00	1,52	12,45	1,134198	1,495629	<b>2,629828</b>
12	Banche ed istituti di credito	16	2.826,00	0,61	5,03	0,455172	0,604258	<b>1,059430</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	190	28.883,00	1,41	11,55	1,052118	1,387512	<b>2,439630</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	26	1.342,00	1,80	14,78	1,343130	1,775534	<b>3,118664</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	744,00	0,83	6,81	0,619332	0,818091	<b>1,437423</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	55	1.587,00	1,78	14,58	1,328206	1,751508	<b>3,079714</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	48	2.111,00	1,48	12,12	1,104351	1,455986	<b>2,560337</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	35	5.502,00	1,03	8,48	0,768569	1,018710	<b>1,787278</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	65	12.026,00	1,41	11,55	1,052118	1,387512	<b>2,439630</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	70	55.122,00	0,92	7,53	0,686488	0,904585	<b>1,591074</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	229	62.669,00	1,09	8,91	0,813340	1,070366	<b>1,883706</b>

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20	2.546,00	5,57	45,67	4,156240	5,486377	9,642617
23	Mense, birrerie, amburgherie	5	1.219,00	4,85	39,78	3,618988	4,778806	8,397794
24	Bar, caffè, pasticceria	36	3.874,00	3,96	32,44	2,954885	3,897045	6,851930
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	2,76	22,67	2,059465	2,723367	4,782832
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	70	4.570,00	2,61	21,40	1,947538	2,570801	4,518338
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19	1.170,00	7,17	58,76	5,350133	7,058890	12,409023
28	Ipermercati di generi misti	25	19.507,00	2,74	22,45	2,044542	2,696938	4,741480
29	Banchi di mercato generi alimentari	28	742,00	6,92	56,78	5,163587	6,821031	11,984618
30	Discoteche, night club	1	421,00	1,91	15,68	1,425210	1,883652	3,308862
31	Aree scoperte operative	80	45.970,00	0,34	2,82	0,253702	0,338769	0,592471
	<b>Totale</b>	<b>1.478</b>	<b>361.689,00</b>					

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16



**COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO**  
 Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 N. 61 del 13/12/2017**

**Oggetto:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018- APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTI Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggettosopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale relativo all'addizionale Irpef approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 29/03/2007 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato regolamento relativi rispettivamente alla determinazione dell'aliquota ed alle esenzioni;

Richiamato il D.Lgs. 360/98;

Richiamato l'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF modificativo del citato D.Lgs. 360/98;

Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Dato atto che al fine di assicurare le necessarie fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente ed i relativi equilibri economico- finanziari così come determinati, in via preventiva nel progetto di bilancio 2018;

**RITENUTO** per quanto sopra, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di proporre al consiglio Comunale di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF in misura dello 0,8%, quantificando presuntivamente l'introito dall'imposta in argomento in complessivi € 1.355.000,00, tenuto conto della soglia di esenzione prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 360/98 introdotto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) e determinata in € 8.000,00 (ottomila/00) dal vigente Regolamento Comunale, che si intende confermare.

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n. 16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 11, e contrari 5,

## DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 l'aliquota *di compartecipazione della* Addizionale Comunale all'IRPEF *nella misura dello 0,8%*;
2. *di confermare* la soglia di esenzione prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 360/98 introdotto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) e determinata in € 8.000,00 (ottomila/00);
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16



# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 13/12/2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTA Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e integrazioni;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- l'art. 91-bis del D.L. 1/2012;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

**Visto** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**Richiamati** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

- il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

**Richiamati**, in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
  - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
  - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
  - l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
  - l'esclusione dal tributo, altresì:
    - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
    - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all'abitazione principale;
- l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto l'esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:
  - In riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

- pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014 , con la quale è stato approvato il regolamento IUC, nel quale è disciplinata l'Imposta Municipale Propria

**Esaminata** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**Richiamato** l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**Visto** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**Dato atto che:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a norma del l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'esenzione IMU per i terreni agricoli di cui al'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si applica limitatamente ai terreni montani ubicati nei fogli Catastali nn. 10/11/12/13/14/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31 sulla base della delimitazione di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (aree montane e di collina) che classifica Borgo San Dalmazzo tra i comuni parzialmente montani;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2016;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 come segue:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, astenuti n. 5 Consiglieri (Sigg.i: Bona M., Giordano P., Maccario I., Molinengo F., Tronci G.); con voti favorevoli n. 11,

### **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote deliberate per l'anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2016 e precisamente:

- **aliquota abitazione principale** per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9: **0,40 PER CENTO**

- **aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale** censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: **0,96 PER CENTO**

- **aliquota di base immobili non abitativi censiti nelle categorie** A/10, C/1, C/3 e D : **0,76 PER CENTO**

- **aliquota di base aree fabbricabili :** **0,96 PER CENTO**

- **aliquota di base terreni agricoli :** **0,96 PER CENTO**

3. di confermare per l'anno 2018 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 come segue:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16



# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 13/12/2017

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecim** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa	X	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTI Paolo	X	
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. MOLINENGO Fulvio	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. PEPINO Fabio	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia	X	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **ROSSARO dr. Piero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, disciplinato dai commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 147/2013;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 24/07/2014, nel quale è disciplinata altresì La TASI,

**Rilevato** che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, escluse le unità immobiliari destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

### **Richiamati:**

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

### **Tenuto conto che:**

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- il comma 678 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il medesimo comma 678 stabilisce inoltre che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Preso atto:**

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU:
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**Dato atto** che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

- ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RILEVATO che in base all'art. 60 del regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativa all'anno medesimo:

- Polizia locale
- Illuminazione pubblica
- Manutenzione strade
- Manutenzione verde
- Servizi socio assistenziali
- Servizi protezione civile
- Servizi cimiteriali

RITENUTO allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote TASI approvate per l'anno 2017 con deliberazione n. 57 del 20/12/2016, in modo da garantire il concorso di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale all'Irpef;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate ammonta ed euro 346.000,00 circa e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- aliquota Tasi del 2,00 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota prevista per le citate categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D è ridotta all'1 per mille.
- l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che:

le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

**Considerato** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 346.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 15%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 346.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 2.266.858,90
Differenza (B-A)	€ 1.920.858,90
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	15%

**Considerato** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**Vista** la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, astenuti n. 5 Consiglieri (Sigg.i: Bona M., Giordano P., Maccario I., Molinengo F., Tronci G.); con voti favorevoli n. 11,

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che i costi per l'anno 2018 dei servizi indivisibili alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI, identificati dall'art. 60 del citato Regolamento TASI sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.
3. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote tasi deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2016 e precisamente:
  - a) **aliquota Tasi del 2,00 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D;** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota prevista per le citate categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D è ridotta all'1 per mille (art. 1 comma 678 L. 147/13).
  - b) **l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;**
4. Di dare atto che:
  - le aliquote di cui ai punti a) e b) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 15%;

5. Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 dicembre 2017

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL MESSO COMUNALE**

---

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
**Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2017**

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- \_\_\_\_\_

Borgo San Dalmazzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ROSSARO dr. Piero)

- 
- 
- Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data \_\_\_\_\_ su richiesta di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Comunicata al PREFETTO in data \_\_\_\_\_ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

- 
- 
- Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2017 Elenco. N. 16